

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

Deliberazione n° _____/2011

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO: RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES CPC AVVERSO ORDINANZA 02/05/2011 RG. 3775/2011 DEL DIPENDENTE GIUSEPPE SAPONARA. DECISIONI CONSEGUENZIALI.

Ufficio proponente: Ripartizione Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri.

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Reclamo ex art. 669 terdecies avverso ordinanza del 02/05/2011 proposto dall'avvocato Cafueri, nell'interesse del dipendente Saponara Giuseppe;
- 2) nota AMAT S.p.A. del 15/07/2011, ns. prot. 13610.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con ricorso ex art. 700 il dipendente dell'AMAT S.p.A. sig. Giuseppe Saponara, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cafueri, ha chiesto al Tribunale di Taranto, adito con provvedimento d'urgenza:
 - 1) di accertare l'incompatibilità del lavoratore allo svolgimento del lavoro in orario notturno e, conseguentemente, ordinare alla resistente l'esonero dallo svolgimento del lavoro notturno e l'adozione di provvedimenti che consentano lo svolgimento di mansioni compatibili con il suo stato di salute;
 - 2) di emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito;
- L'istante si è riservato di agire in separato giudizio per la determinazione delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni patiti, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari del giudizio.
- Con nota del 20/04/2011, prot. 7373, è stato conferito l'incarico all'Avvocato Roberto Barberio di rappresentare la Società in giudizio;
- Che con ordinanza del 02/05/2011 il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso ex art. 700 proposto dal dipendente Giuseppe Saponara ed ha posto a carico del soccombente le spese di lite nella misura di €800,00 oltre accessori di legge;
- Che il sig. Giuseppe Saponara, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cafueri, ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies cpc avverso l'ordinanza del 02/05/2011 notificata in data 11/07/2011;
- Che l'udienza di discussione è stata fissata per il 20/07/2011;

Considerato che:

i rilievi mossi alla Società, la cui natura impone la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile in vista dell'udienza di discussione fissata per il 20/07/2011;

il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 15/07/2011, ns. prot. 13610, ha proceduto a conferire all'avvocato Roberto Barberio l'incarico professionale della difesa della Società, in considerazione dell'urgenza di provvedere di provvedere nel minor tempo possibile in relazione al procedimento instaurato;

Si propone di:

- procedere alla ratifica della nomina della suddetta nomina;

IL CAPO UNITÀ AA.GG., PP.RR. E SINISTRI _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina dell'Avv. Roberto Barberio, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti _____

DELIBERA

1. di ratificare il conferimento all'avvocato Roberto Barberio, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 15/07/2011, ns. prot. 13610, dell'incarico professionale finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dal dipendente Giuseppe Saponara, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cafueri;
2. di prendere atto che per il suddetto incarico sarà applicabile la tariffa concordata con lo Studio legale Barberio nell'ambito della convenzione professionale sottoscritta in data 22/03/2011.

URGENTE

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

RECLAMO EX ART. 669 terdecies c.p.c.

PER

Il sig. Saponara Giuseppe, nato il 02.12.1964 a Taranto C.F. SPNGPP64T02L049Q e residente in Francavilla Fontana (Br), alla via P. Costantino, n. 8, elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Medaglia d'Oro n. 80 (studio Avv. Francesca Romana Vettor) rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Cafueri del foro di Brindisi C.F.: CFRMCL62S16D761N merco mandato a margine del presente

URGENTE

(reclamante)

L'Amar s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Taranto alla via C. Battisti n. 657, rappresentata e difesa dall'avv. Barberio Roberto con studio legale in Taranto, Corso Italia, n. 254, difensore costituito per la parte convenuta nel primo grado del procedimento;

(reclamata)

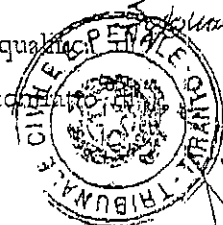
PER LA REVOCA

dell'ordinanza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, emessa in relazione alla procedura ex art. 700 c.p.c. n. 2974/2011 R.G., depositata in cancelleria il 03.05.11 e comunicata all'odierno reclamante il 17.06.11, con la quale il Giudice Dott. Raffaele Ciguera ha rigettato integralmente il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto ante-causam dal sig. Giuseppe Saponara tendente ad accertare la incompatibilità di quest'ultimo allo svolgimento del lavoro orario notturno, anche all'occorrenza a mezzo di C.T.U., conseguentemente ad ordinare alla ditta resistente l'esonero dallo svolgimento del lavoro notturno e, comunque, l'adozione di provvedimenti che consentissero lo svolgimento di mansioni compatibili con il suo stato di salute.

PREMESSA

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato ritualmente al Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, il sig. Saponara esprimeva di essere un dipendente della società "Amar s.p.a.", con sede legale in Taranto, con la quale ha contratto "operatore di esercizio" ossia autista di mezzi pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall'01.07.2008.

Avv. Marcello Cafueri
Il sottoscritto GIUSEPPE SAPONARA
res. in FRANCAVILLA F.
alla via P. COSTANTINO, 8
n. 8, informato/a ai sensi
dell'art. 4, 3° comma, del
D.lgs. n. 28/10 della
possibilità di ricorrere al
procedimento di
mediazione ivi previsto e
dei benefici fiscali di cui agli
art. 17/20 del medesimo
decreto, come da atto
allegato. Vi conferisco
appio mandato di
rappresentanza e difendermi
in ogni atto e grado del
presente giudizio, nonché
nei conseguenti
procedimenti esecutivi,
pignoramenti presso terzi, e
nell'eventuale opposizione
del debitore o di terzi e,
nell'eventuale opposizione
del debitore o di terzi. Vi
mandato di ogni facoltà di
legge, comprese quelle di
transigere e conciliare ex art.
183 c.p.c., nonché di
accettare la rinuncia agli atti
del giudizio contraddistinto
da n. di ruolo, proporre
domande riconvenzionali
appelli anche incidentali,
opposizioni, reclami, fare
istanza per sequestri
giudiziali e conservativi,
resistere in appello,
chiamare in garanzia,
nominare altri avvocati e
procuratori o farsi sostituire
dagli stessi con pari poteri,
rinunziare agli atti ed
accettare rinunzie. Da Lei
preventivamente informato,
ai sensi dell'art. 13 L.
196/03, l'autorizzo, quale
titolare del trattamento dei
dati personali, ad utilizzare
questi dati nel presente
giudizio o per l'eventuale
completamento bonario
della presente lite e
comunicare gli stessi ai suoi
collaboratori, ed eventuali
sostituti ed ai Suoi
dipendenti e a diffonderli
nei limiti pertinenti
all'incarico conferito.
Ratifico sino da ora, il Va.
operato e quello dei Va.
sostituti. Eleggo domicilio
nel Va. studio legale sito in
TARANTO
VIA M. D'ORO, 80
201015
21.06.11



Esponendo, altresì, che a causa di gravi patologie fisiche riscontrate a seguito di varie visite medico-aziendali in data 15.10.2008 e medico-collegiale presso la Asl di Taranto in data 12.05.2009, questi veniva riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni di guida, proprie della categoria di appartenenza, con conseguente adibizione del medesimo a mansioni esclusivamente sedentarie.

A fronte di tali determinazioni mediche, la società datrice dimostrava la piena disponibilità e sollecitudine al reimpiego del dipendente in mansioni sedentarie di portierato, con impiego nella rotazione generale dei turni previsti (che venivano svolti dal deducendo per un periodo complessivo di 9 mesi dal 18.07.2009 fino al 18.04.2009).

Ciò malgrado, le patologie lamentate dall'odierno reclamante subivano purtroppo un aggravamento tale che il sig. Saponara veniva riconosciuto dalla competente Commissione medica di prima istanza della Asl/Br, preposta all'accertamento degli stati di invalidità civile, invalido al 67%, in quanto affetto da *"artrosi delle secondarie iliache, cisti di intervento per neoformazione laringea, coxartrosi bilaterale più grave a destra, ernia inguinale bilaterale"* come comprovato da apposito verbale del 14.07.2009.

In virtù di quanto innanzi esposto, il ricorrente, già in aspettativa per motivi di salute, si vedeva costretto a richiedere all'azienda datrice di lavoro, a mezzo missiva del 11.11.2009, di essere utilizzato solo ed esclusivamente negli orari giornalieri consentiti nell'organizzazione aziendale.

Richiesta, peraltro, non disattesa dalla ditta convenuta, la quale mediante lettera del 25.11.2009, stabiliva che "tenuto conto delle prescrizioni formulate dal collegio medico...il lavoratore sarà adibito a mansioni ausiliarie presso l'Ufficio Movimento, quindi con turno di lavoro nella fascia mattutina".

Tale condotta della Amat s.p.a., inizialmente prona al rispetto degli obblighi previdenziali (2087 c.c.), confermava d'altro canto la non pretestuosità delle richieste avanzate dal proprio dipendente compatibili con l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'azienda.

A tale contegno assennato e lungimirante da parte della ditta convenuta, faceva seguito un irragionevole e ingiustificato irrigidimento della stessa che, con nota del 16.04.2010, specificava che il sig. Saponara sarebbe stato impiegato nel servizio di portineria anche nei giorni festivi e con turnazione



generale (che è di 24 ore su 24) poiché le prescrizioni della Commissione medica della Asl non prevedevano alcuna limitazione sugli orari.

Le motivazioni che avevano indotto l'azienda ad un così radicale mutamento di vedute rimanevano oscure tanto da lasciare presagire un comportamento persecutorio ai limiti della discriminazione del lavoratore per motivi di salute e quindi anche in violazione del d.lgs. 216/2003.

La presa di posizione della Amat s.p.a. nei confronti dell'odierno reclamante, inspiegabilmente in contrasto con la precedente e palesemente sprezzante dei più elementari doveri di diligenza e di prudenza che imponevano l'adozione da parte della ditta anzidetta delle cautele necessarie volte alla salvaguardia della incolumità psico-fisica del proprio dipendente, non cessava quand'anche con una serie di missive (20.05.2010, 04.11.2010 e 17.01.2011) il sig. Saponara, con allegate certificazioni mediche, rendeva edotta la società circa l'aggravamento delle sue condizioni fisiche "grave coxartrosi bilaterale più grave a dx (con necessità di intervento di protesi) sub anchilosi articolare spondilartrosi con insufficienza vertebrale" con conseguente inibizione di "lunga stazione eretta, movimentazione dei carichi, postura obbligata e turnazione lavorativa".

Anche il dott. Montanile, Specialista in Medicina del Lavoro, nella certificazione medica allegata alla missiva del 04.11.2010, al fine di evitare un aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente ne sconsigliava l'impiego nelle ore notturne e nel contempo vietava allo stesso "la prolungata stazione eretta o prolungata stazione seduta o postura incongrua" non discostandosi affatto dalle determinazioni mediche contenute nel referto del 17.01.2011 stilato dalla struttura sanitaria pubblica Asl/Br 1 ma sostanzialmente confermandole e rafforzandole.

Avendo contezza del fatto che il contegno assunto dalla ditta datrice alla luce delle risultanze mediche innanzi citate contrastava inesorabilmente con l'art. 2087 c.c. e l'interpretazione che di esso ne dà sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità, con gli art. 4 e 10 della legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'art. 15 del Dlg 66/2003 (In materia di lavoro notturno e di sicurezza dell'integrità psicofisica del lavoratore), doveva ritenersi pienamente provata la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* e quindi la fondatezza del diritto del ricorrente ad essere adibito alle

mansioni di portierato con modalità di disimpegno delle medesime in orari diurni certamente più rispondenti al mutato stato di salute dello stesso.

Infine, evidenziandosi nel ricorso *de quo* la irrefutabile sussistenza del requisito del *periculum in mora* stante il pregiudizio grave e imminente che, nelle more del giudizio ordinario, si sarebbe potuto arrecare alle condizioni di salute del ricorrente già di per se compromesse dalle patologie descritte in precedenza, il sig. Saponara, chiedeva al Tribunale di "accertare la incompatibilità del medesimo allo svolgimento del lavoro in orario notturno, anche all'occorrenza a mezzo di CTU, e conseguentemente ordinare alla ditta resistente l'esonero dallo svolgimento del lavoro notturno e, comunque, l'adozione di provvedimenti che consentissero lo svolgimento di mansioni compatibili con il suo stato di salute."

Chiedeva altresì di "emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione" e la condanna al pagamento dei diritti ed onorari di giudizio.

2. Il ricorso veniva assegnato al Giudice Dott. Raffaele Ciguera, il quale fissava l'udienza di discussione in data 28.04.2011.

Antecedentemente a tale udienza si costituiva la Amat s.p.a., depositando (oltre a svariati documenti) una memoria nella quale chiedeva di "*rigettarsi il ricorso per carenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, con vittoria di spese*".

3. Nella medesima udienza del 28.04.2011, a seguito della produzione di apposita certificazione medica provvisoria rilasciata dalla Commissione medica della Asl/Br da parte del ricorrente, il Giudice si riservava la causa in decisione ed in data 03.05.2011 depositava l'ordinanza reclamata.

L'ordinanza rigettava il ricorso e condannava il ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in euro 800,00 poiché:

- nelle more, nessuna certificazione medica era stata prodotta dall'attore attestante la inadoneità alla osservanza della turnazione notturna;
- che nemmeno dalla certificazione medica prodotta nella udienza di comparizione e relativa alla visita medica del 25.11.2010 si desuneva alcuna incompatibilità circa l'osservanza di determinati orari di lavoro o di turnazione;
- che la distanza tra il luogo di residenza (Francavilla Fontana) e la sede di lavoro (Taranto) non incideva sull'impegno lavorativo e sullo stato di salute



del dipendente in maniera difforme a seconda dell'orario di servizio, considerando anche la natura delle patologie diagnosticate (grave artrosi);

che neppure il referto elaborato dal dott. Montanile su istanza del ricorrente attribuiva alla distanza dalla sede di lavoro conseguenze negative per la salute del dipendente o alle tipologie delle mansioni di portierato assegnategli; tale referto, pur evidenziando la necessità di evitare l'esposizione del lavoratore a fattori atmosferici (quali l'umido, freddo e pioggia) dannosi per la condizione fisica del Saponara, aprioristicamente poneva una coincidenza tra i predetti fenomeni meteorologici e il periodo notturno.

Alla stregua delle motivazioni sopra riportate il Giudicante rigettava il ricorso per insussistenza del requisito della probabile fondatezza del diritto da far valere in via ordinaria o *fumus boni iuris*.

L'ordinanza è ingiusta e va riformata per i seguenti

MOTIVI

Nullità dell'ordinanza per essere stata emessa sulla base di una erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.

L'ordinanza sopra indicata, avverso la quale con il presente atto viene proposto reclamo al Collegio non può essere condivisa.

Con riferimento alla sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, che appare, almeno allo stato, l'unico problema da affrontare il giudice di prime cure ha ritenuto tale requisito insussistente poiché *"nessuna certificazione medica è stata prodotta attestante la inidoneità alla osservanza della turnazione notturna da parte del ricorrente e che anche dalla certificazione prodotta nella udienza di comparizione e relativa alla visita medica del 25.11.2010 non si desume alcuna incompatibilità circa l'osservanza di determinati orari di lavoro o di turnazione"*.

Siffatto assunto, a parere del reclamante, assurdo e aberrante, contrasta palesemente con le risultanze istruttorie.

Difatti, la certificazione medica del 20.10.2010 del dott. Montanile, Specialista in Medicina del Lavoro, esibita a corredo della domanda e allegata al presente reclamo, è assai eloquente nel comprovare la inidoneità del ricorrente al lavoro notturno marcando altresì la necessità di evitare l'esposizione del medesimo a fattori atmosferici (quali l'umido, la pioggia, il freddo) dannosi per la sua condizione fisica.

L'asserzione del giudice di prime cure secondo cui la coincidenza tra i predetti fenomeni meteorologici e il periodo notturno è da ritenersi "aprioristica", a parere di questa difesa, è indubbiamente censurabile e priva di fondamento alcuno poiché non supportata da valide ragioni o dal conforto di un contributo medico-specialistico (e quindi dalla C.T.U.) che avrebbe senz'altro consentito di vedere meglio una materia nella quale, per restare nella metafora (che è del grande giurista Calamandrei), il giudice è "miope".

Ma v'è di più, anche la certificazione medica del 17.01.2011 stilata dalla struttura sanitaria pubblica Asl/Br, non discostandosi affatto dalle conclusioni del dott. Montanile ma sostanzialmente rafforzandole e consolidandole, "proibisce, all'odierno reclamante, oltre alla lunga stagione eretta, alla movimentazione dei carichi, alla postura obbligata anche la turnazione lavorativa" e quindi in modo implicito la turnazione notturna stante le precarie condizioni fisiche dello stesso fortemente pregiudicate da una grave artrosi.

Non v'è chi non veda come quanto denunciato negli accertamenti sanitari summariferiti è di per sé sufficiente ai fini della applicazione dell'art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro), degli artt. 4 e 10 della legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'art. 15 del Dlg 66/2003 (In materia di lavoro notturno e di sicurezza dell'integrità psico-fisica del lavoratore).

Sussiste, nel caso *de quo*, a carico del datore di lavoro un "obbligo aziendale" di reperimento di mansioni (o di modalità di disimpegno delle stesse) meglio rispondenti al mutato stato di salute del proprio dipendente, richiemandosi prudentemente al dovere di cooperazione nell'adempimento della prestazione, secondo buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., cui è obbligato il creditore-datore di lavoro, tenuto ad evitare o eliminare gli effetti di eventuali ostacoli nell'esecuzione dell'obbligazione del lavoratore.

Ma anche a non voler ammettere, per assurdo, la tesi suesposta a suggerire in via definitiva l'incompatibilità del sig. Saponara con l'osservanza di determinati orari di lavoro o di turnazione è, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, il referto medico "provvisorio" stilato dalla Commissione Medica Asl/Br relativa alla visita medica del 25.11.2010

e prodotto nella udienza di comparizione del 28.04.2011 solo perché rilasciato in data 20.04.2011 successivamente alla notifica del ricorso.

Secondo tale referto, il sig. Saponara ha di fatto una capacità minima di sopportazione della alternanza durante la giornata lavorativa (eventualmente anche di notte), una determinazione medica di non poco conto se si considera il fatto che il soggetto in questione non versa in condizioni ottimali di salute ma ha un grado di invalidità pari al 67% e se a ciò si assomma una capacità altrettanto minima sia di accedere autonomamente al posto di lavoro sia di effettuare il tragitto con mezzi di trasporto propri dal posto di lavoro all'abitazione.

In buona sostanza, considerato il fatto che il collegio medico della Asl/Bt ritiene minime le capacità dell'odierno reclamante di sopportare l'osservanza dell'orario notturno di lavoro, le stesse capacità (o peggio ancora la capacità al lavoro del sig. Saponara nel suo complesso) verrebbero definitivamente frustrate o completamente azzerate, nell'ipotesi in cui, il ricorrente, che abita e risiede a Francavilla Fontana (Br) a circa 35 km dal posto di lavoro, si vedesse costretto, stante l'assenza di mezzi pubblici compatibili con il suddetto orario, ad usare un mezzo proprio (l'automobile) per raggiungere la sede lavorativa.

E' evidente che quanto accennato determinerebbe delle ripercussioni sia sull'impegno lavorativo sia sullo stato di salute del ricorrente in virtù della inevitabile interazione che una capacità già minima di accedere autonomamente al posto di lavoro cagionerebbe su una capacità altrettanto minima di sopportazione del lavoro notturno.

Alla luce di quanto innanzi esposto, deve ritenersi quindi infondato e surreale oltre che privo di alcuna suffragazione medico-legale l'assunto del Giudicante secondo cui *"la distanza tra il luogo di residenza (Francavilla Fontana) e la sede di lavoro (Taranto) non incide sull'impegno lavorativo e sullo stato di salute del dipendente in maniera difforme a seconda dell'orario di servizio, considerando la natura delle patologie diagnosticate (grave artrosi)"* dato che è di palmare evidenza il fatto che l'adibizione del ricorrente alle mansioni di portuatore con modalità di disimpegno delle medesime in orari diurni consentirebbe allo stesso di poter usufruire del trasporto pubblico per raggiungere la sede lavorativa senza dover ulteriormente avvilire e umiliare le proprie residue capacità

Peraltro la possibilità di poter disimpegnare le mansioni di portierato in orari diurni consentirebbe al Saponara già dotato di minime capacità di sopportazione della alternanza durante la giornata lavorativa di evitare la turnazione lavorativa imposta dalla azienda datrice (articolata su quattro turni aventi il seguente orario: dalle ore 0,15 alle ore 6,45 – dalle ore 06,00 alle ore 12,30 – dalle ore 12,00 alle ore 18,30 – dalle ore 18,00 alle ore 00,30) di per sé lesiva per le sue condizioni di salute siccome testimoniato dalle certificazioni mediche della struttura pubblica Asl di Br. lasciate rispettivamente in data 17.01.2011 e poi in data 20.04.2011.

In virtù della documentazione sanitaria versata in atti e delle eccezioni mosse nei confronti del provvedimento gravato a questa difesa pare opportuno insistere nella richiesta di C.T.U. al fine di verificare l'incompatibilità dell'attore con lo svolgimento del lavoro notturno.

Con riserva di meglio illustrare, dedurre ed eccepire, su tali premesse, il sig. Saponara *in* sopra rappresentato e difeso confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Illmo Tribunale in composizione collegiale, *contrarius reiectus*, in accoglimento di tutti i motivi esposti con il presente atto, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto dichiarare:

1. accolto il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 proposto dal sig. Saponara;
2. condannare la predetta società datrice di lavoro al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei due gradi del procedimento.

PRODUZIONI

Si produce il fascicolo di parte relativo al procedimento svoltosi davanti al primo Giudice e copia dell'ordinanza gravata.

Si chiede, altresì, l'acquisizione del fascicolo cautelare con la documentazione ivi contenuta.

Francavilla Fontana/Taranto, li 30.06.2011

Avv. Marcello Cafueri





TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Lavoro

IL PRESIDENTE

R.G.

30/75/11

08 LUG 2011
Richieste volte
n° 2 copie per
n° 1 faccenda
C.C. - senza urgenza
dell'Avv. H.S.
R. 1
d. 1
655456

Letto il ricorso ;

esaminati gli atti e i documenti;

visti gli artt. 669 terdecies, 737 e 738 c.p.c.;

FISSA

l'udienza camerale del 20/7 /2011, ore 12,00, dinanzi

al collegio composto dai magistrati

GENTILE - LASTELLA - PAZIENZA

per la comparizione delle parti e per la discussione;

NOMINA

Come relatore 12 dott. ma lastella

DISPONE

che a cura della parte reclamante, il ricorso e questo decreto siano notificati

alle controparti entro il 13/7 /2011.

Taranto, il 5/7 /2011.

Il Presidente

Dott. Sebastiano L. Gentile

Gentile

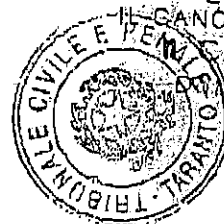
Il Cancelliere

[Signature]



P.161

Taranto, 08 LUG, 2011

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE CIVILE
Chiodo ZITO
IL CANCELLIERE
Dott. GIUSEPPE HECCA

555 HSS

SEZIONE D.5.1

Ad

✓ DITTA AMAT S.p.A. E PERESSA AL SUO PROCURATORE DIFENSORE NONCHÉ DOMICILI
TARIO AVV. ROBERTO BARBERIO
CON ST. LEGALE IN TARANTO CORSO ITALIA N° 254

e men

PA. 11.7.11

UFFICIO
SEGRETERIA DI TARANTO

PRESENTI

Prot. N° 43610 /UAG

Taranto, 15/07/2011

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia, 84
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, giusta scrittura privata del 22/03/2011, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. lavoro nel reclamo avverso l'ordinanza del 02/05/2011 RG 3775/2011 promosso dal sig. Giuseppe Saponara, rappresentato dall'Avv.to Marcello Cafueri.

L'udienza di discussione è stata **fissata per il giorno 20/07/2011.**

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(dott. Francesco  Poggi)